

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SOLCO" - ONLUS

Via Porazzi 5 28100 Novara NO – tel 0321 679755 – Cod.fisc. 94006780038

Iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato – sezione provinciale di Novara al n.278/2002

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Straordinaria tenutasi a Novara il giorno 26.10.1990 avanti al dott. Enrico Comola – Notaio e inserito negli atti dello stesso Notaio al numero di repertorio generale 113 945/12 797

MODIFICATO

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi in Novara il giorno 6.10.2001
registrato a Novara il 23.10.2001 al n.7253

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 25.2.2010
registrato a Novara il 6.4.2010 al n.2579

dall'Assemblea dei Soci straordinaria tenutasi a Novara il giorno 19.5.2018
esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8 "Agevolazioni fiscali"
della Legge 11.8.91 n.266 "Legge quadro sul Volontariato" (GU 22.8.91 n.196)

.....

=Art.1=

E' costituita a tempo indeterminato l'associazione di volontariato "Il Solco" - onlus con sede in Novara Via Porazzi 5. La durata dell'Associazione è illimitata.

=Art.2=

A fronte del permanere di condizioni che causano in alcune persone l'insorgere di situazioni esistenziali difficili, dalle quali conseguono il disadattamento socio-psicologico e molto spesso emarginazione, l'Associazione si propone di contribuire affinché ogni persona possa superare i momenti di difficoltà, vivere con dignità, svilupparsi, affermarsi e credere in sé stessa e negli altri.

L'Associazione fonda la sua funzione sulla legge del servizio, adotta e promuove il metodo dell'accoglienza e della condivisione e pone in essere servizi nuovi che siano l'espressione dell'amore disinteressato per ogni persona.

=Art.3=

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si propone di

- a) promuovere la nascita di idonei Centri, Case e Comunità di accoglienza aperte all'accoglienza in favore delle persone di ambo i sessi che, per cause diverse (separazioni familiari, fughe da casa, allontanamenti forzati, rifiuto, carenze affettive, prostituzione, droga, carcere, sofferenza psichica, immigrazione....) vengono a trovarsi in situazioni difficili e sono bisognose di un aiuto tempestivo che contribuisca a creare condizioni umane e ambientali per favorire la piena ed integrale realizzazione delle persone
- b) indicare agli Enti Pubblici e Privati interessati alle scelte socio-politico-assistenziali soluzioni e progetti di risposta ai bisogni delle persone in difficoltà individuati e sperimentati in proprio
- c) contribuire a sensibilizzare i singoli, la comunità e l'opinione pubblica sul problema delle persone in stato di bisogno
- d) dare ampio spazio nei Centri, Case e Comunità di accoglienza al volontariato di persone opportunamente formate che, rette da serie motivazioni, donino a chi ne ha bisogno capacità tempo e mezzi
- e) collaborare con le Amministrazioni Pubbliche anche attraverso la stipulazione di convenzioni e con altre realtà ecclesiali, civili, associative che sul territorio perseguono nelle forme e nei modi loro propri il fine di sostenere le persone in difficoltà.

=Art.4=

L'Associazione non si lega ad alcuna organizzazione a carattere partitico, cerca di vedere la persona umana secondo il Vangelo e di servirla pienamente, con totale libertà dai condizionamenti di parte.

=Art.5=

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve, il capitale durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto. Tutte le risorse economiche dovranno essere utilizzate per il funzionamento e l'attività dell'Associazione, salvo che una diversa destinazione non venga imposta per legge.

=Art.6=

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa con gli scopi sociali, nonchè compiere operazioni anche di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria, sempre finalizzate alla realizzazione dei suddetti scopi e comunque ad essa attinenti, avvalersi della collaborazione di obiettori di coscienza e provvedere altresì ad eventuali assunzioni di personale con specifiche professionalità e competenze.

Le finalità dell'Associazione saranno peraltro perseguite in modo determinante e prevalente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri aderenti.

=Art.7=

Il numero degli aderenti all'Associazione è illimitato.

Tutte le persone che condividendoli si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci sono considerati soci volontari.

Il Consiglio può attribuire il titolo di Socio onorario a persone che

- a) pur non essendo iscritte all'Associazione contribuiscono e/o hanno contribuito alla realizzazione degli scopi associativi attraverso donazioni e altri aiuti esterni
- b) non sono più attivi all'interno dell'Associazione ma hanno svolto il proprio servizio per almeno 10 anni con particolare cura e coinvolgimento

Il socio onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa e invitato in assemblea ma non ha diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali.

=Art.8=

I Soci volontari sono tenuti

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- a versare la quota associativa annualmente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

=Art.9=

I Soci volontari hanno diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto
- ad accedere alle cariche sociali

=Art.10=

I Soci volontari che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e quindi tenuti ad assolvere gli impegni di cui all'art.7. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione, l'indegnità verrà rilevata dal Consiglio di amministrazione e denunciata dallo stesso all'Assemblea dei Soci. Spetta all'Assemblea dei Soci decidere sull'allontanamento del socio per indegnità.

=Art.11=

Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- a) dai contributi degli associati
- b) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti
- c) da convenzioni con Enti pubblici e privati
- d) da attività commerciali e/o produttive marginali
- e) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale residuo attivo, adempite tutte le obbligazioni, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

=Art.12=

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e lo stato previsionale dell'anno successivo che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno.

=Art.13=

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Presidente
- d) Vice Presidente
- e) Collegio dei Probiviri
- f) Segretario

=Art.14=

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci delibera

- sugli indirizzi per l'azione da svolgere in merito agli scopi istituzionali

- sull'istituzione di Centri, Case e Comunità di accoglienza fissandone le strutture
- sulle relazioni inerenti l'attività sociale presentate dal Consiglio di Amministrazione
- sul conto consuntivo, sul conto previsionale e su quanto altro a lei sottoposto dal Consiglio di Amministrazione
- sull'allontanamento del socio proposto dal Consiglio di Amministrazione per indegnità
- sullo scioglimento dell'Associazione
- sui Regolamenti interni dei Centri, delle Case e delle Comunità di accoglienza
- sul conferimento di particolari riconoscimenti agli Enti interessati agli scopi dell'Associazione e a quanti contribuiscono economicamente alla loro realizzazione
- sulle modifiche del presente Statuto e su quanto altro a lei demandato per legge

=Art.15=

L'Assemblea dei Soci ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta a cura del Presidente mediante comunicazione scritta spedita ai Soci almeno 10 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione da fissarsi a distanza di almeno un'ora una dall'altra.

In caso di urgenza è consentita la convocazione scritta con tre giorni di preavviso.

L'assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita con la presenza fisica o per delega del 51% dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti. Ogni socio avente diritto di partecipare all'Assemblea dei soci può delegare per iscritto un altro socio, non sono ammesse più di due deleghe per associato.

Ogni Socio volontario ha diritto ad un voto.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti dei presenti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto.

=Art.16=

L'Assemblea dei Soci straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente o di almeno un decimo degli associati. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea dei Soci ordinaria.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è validamente costituita con la presenza fisica o per delega del 70% dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti dei presenti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.

=Art.17=

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i suoi membri. Ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee dei Soci e il Consiglio di Amministrazione con le modalità da lui stesso ritenute opportune. Sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso tempestivamente o comunque entro la prima riunione. Le persone che per almeno due mandati hanno svolto il ruolo di Presidente ma che non hanno un ruolo all'interno del Consiglio possono essere nominate dall'Assemblea dei Soci per acclamazione Presidente onorario. I Presidenti onorari sono invitati alle riunioni del Consiglio e possono prendere parola, senza però avere diritto di voto. Il titolo di Presidente onorario non è soggetto a revoca.

=Art.18=

Il Vice Presidente dell'Associazione è anch'egli eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento assumendone i poteri.

=Art.19=

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per lo svolgimento di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e in particolare per la gestione dei Centri, delle case e delle Comunità di accoglienza e per tutto quanto precisato negli altri articoli del presente Statuto. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci ordinaria. E' costituito da membri in numero da tre fino a un massimo di nove nominati tra gli associati.

=Art.20=

Il Consiglio di amministrazione determina la formazione di équipes per la conduzione dei Centri, delle Case e delle Comunità di accoglienza, su indicazione dei volontari che vi operano. Su proposta di ogni équipe ne nomina gli animatori, promuove adeguati corsi di formazione a scadenze opportune e aperti a tutti i possibili collaboratori.

Coordina la formulazione dei Regolamenti dei Centri, delle Case e delle Comunità di accoglienza che saranno sottoposti ad approvazione dell'Assemblea dei Soci. Riconosce per particolari meriti la qualifica di Socio onorario. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono senza diritto di voto gli animatori delle équipes dei Centri, delle Case e delle Comunità di accoglienza.

=Art.21=

Il Consiglio di Amministrazione nomina o revoca il Segretario dell'Associazione che svolge inoltre la funzione di segretario del Consiglio stesso. Il Segretario compila e tiene aggiornato il Libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, redige i verbali, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione e sovrintende alle attività amministrative. A lui sono conferiti i compiti di gestire la contabilità e di predisporre i bilanci.

=Art.22=

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci. La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei probiviri

-verifica le scritture contabili

-verifica l'andamento dell'Amministrazione

-esamina il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio preventivo, esprime un parere sugli stessi prima della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci

-esprime il proprio parere su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.

Il parere del Collegio dei Probiviri dovrà sempre essere motivato, non avrà potere vincolante ma elevato potere morale.

=Art.23=

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Segretario durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Una stessa persona non può svolgere il ruolo di Presidente per più di due mandati consecutivi.

Tutti i Soci volontari possono accedere alle cariche sociali. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

=Art.24=

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci volontari.

=Art.25=

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle Leggi speciali in materia, in particolare alla Legge 11 agosto 1991 n.266 e al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.